

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

- a) sequestro e confisca di prevenzione;
- b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;
- c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);
- d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

- a) sequestro e confisca di prevenzione;
- b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 co. 3-*bis* c.p.p. (qualunque sia la natura della confisca);
- c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);
- d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (259 c.p.p.)¹.

Versione 25 novembre 2019

Il presente schema si limita a riassumere la disciplina applicabile nel tentativo di costituire un possibile strumento di immediata lettura di una normativa lacunosa, oggetto di modifiche (da ultimo la l. n. 161/2017) e di continue evoluzioni interpretative.

Per mera comodità in nota sono sintetizzati **solo i richiami normativi e giurisprudenziali essenziali**².

Lo schema non contempla numerose ipotesi particolari che si possono verificare, a partire dal regime transitorio relativo alle modifiche apportate dalla l. n. 161/2017³.

Francesco Menditto

| SEQUESTRO E CONFISCA DI PREVENZIONE (artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011) | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| | Proposte depositate prima del 13 ottobre 2011 ⁴ | Proposte depositate tra il 13 ottobre 20011 e il 14 marzo 2012 | Proposte depositate dal 15 marzo 2012 ⁵ |
| AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA | Si applicano le leggi previgenti al d.lgs. n. 159/2011: l. nn. 1423/1956, 575/1965, etc. | Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/2011, a eccezione di quelle relative alle competenze dell'Agenzia nazionale nella fase dell'amministrazione dei beni sequestrati ⁶ . | Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/2011 ⁷ . |
| TUTELA DEI TERZI | Si applica l'art. 1, commi da 194 a 204, l. n. 228/2012 <i>integrato</i> dalle sent. Corte cost. nn. 94/2015 e 26/2019 che, in sostanza, estendono la tutela a tutti i creditori, anche in chirografo ⁸ . La competenza è attribuita al Tribunale misure di prevenzione quale Giudice dell'esecuzione (dopo la confisca definitiva). | Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/2011 ⁹ . | |
| RAPPORTI COL FALLIMENTO | Prevalgono sequestro e confisca ¹⁰ . | | Prevalgono sequestro e confisca ¹¹ . |
| PER I BENI OGGETTO DI CONFISCA DEFINITIVA, QUALUNQUE SIA LA DATA DELLA DEFINITIVITA' | | | |
| È competente per l'amministrazione e la destinazione l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ¹² . | | | |

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

| A) SEQUESTRO E CONFISCA ALLARGATA (art. 240- <i>bis</i> c.p., già 12- <i>sexies</i> d.l. 306/92); B) SEQUESTRO E CONFISCA DI QUALUNQUE NATURA (DIRETTA O PER EQUIVALENTE) PER I <u>DELITTI DI CUI ALL'ART. 51 CO. 3-BIS C.P.P.</u> ¹³ | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Procedimenti iscritti nel RGNR prima del 13 ottobre 2011 | Procedimenti iscritti nel RGNR tra il 13 ottobre 2011 e il 14 marzo 2012 | Procedimenti iscritti nel RGNR dal 15 marzo 2012 |
| AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA | Si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 corrispondenti agli articoli 2- <i>quater</i> e da 2- <i>sexies</i> a 2- <i>duodecies</i> l. n. 575/65 ¹⁴ . | Si applicano le norme d.lgs. n. 159/2011, con gli adattamenti derivanti dal proc. penale, escluse quelle relative alle competenze dell'Agenzia nella amministrazione dei beni sequestrati ¹⁵ . | Si applicano le norme in materia di amministrazione e destinazione del d.lgs. n. 159/2011, con gli adattamenti derivanti dal procedimento penale ¹⁶ . |
| TUTELA DEI TERZI | Si applicano le disposizioni dell'art. 1, co. da 194 a 206, della l. n. 228/2012 <i>integrato</i> dalle sent. Corte cost. nn. 94/2015 e 26/2019 che, in sostanza, estendono la tutela a tutti i creditori, anche in chirografo ¹⁷ . La competenza è attribuita al Giudice dell'esecuzione (dopo la confisca definitiva). | Si applicano le norme del d.lgs. n. 159/2011 (art. 52 ss.) ¹⁸ . La competenza è attribuita ¹⁹ : a) PRIMA TESI, al Giudice dell'esecuzione, con avvio del procedimento dopo la confisca definitiva; b) SECONDA TESI, al Giudice dell'amministrazione, con avvio del procedimento non prima della confisca di primo grado. | |
| RAPPORTI COL FALLIMENTO | Prevale il sequestro ma il Giudice può restituire i beni al curatore dopo “rigido e penetrante controllo onde acquisire la ragionevole certezza che i beni non ritornino surrettiziamente in altro modo, attraverso prestanomi o con altri fraudolenti accorgimenti, nella diretta o indiretta disponibilità del condannato medesimo” ²⁰ . | TESI LARGAMENTE PREVALENTE, prevale il sequestro ma il Giudice può restituire i beni al curatore con la verifica esposta nella colonna precedente; TESI MINORITARIA, si applicano gli artt. 63 e 64 d.lgs. 159/2011. | |
| | | | Il d.lgs. 14/2019 in vigore dal 15 agosto 2020 prevede che si applichino le disposizioni del d.lgs. 159/2011 ²¹ . |
| PER I BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI IN QUALUNQUE EPOCA È competente per l'amministrazione e la destinazione l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ²² . | | | |

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

| SEQUESTRO FINALIZZATO ALLE CONFISCA DIRETTA (240 C.P.) E PER EQUIVALENTE (esclusi i delitti ex art. 51 co. 3-<i>bis</i> c.p.p. di cui esaminati Supra); NONCHE' SEQUESTRI CUI NON SEGUE LA CONFISCA (impeditivo, conservativo, probatorio)²³ | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TIPOLOGIA DI SEQUESTRO | DISCIPLINA VIGENTE | D.lgs. n. 14/2019 (crisi d'impresa) in vigore dal 15/8/2020 |
| Sequestro (ex-art. 321, co. 2, c.p.p.) finalizzato alla confisca: a. misura di sicurezza: a/1. facoltativa; (art. 240 co. 1 c.p.) a/2. obbligatoria (art. 240 co 2 c.p. e numerose disposizioni ²⁴); b. sanzionatoria: b/1. per equivalente²⁵; b/2. prevista da numerose disposizioni²⁶. | AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Si applicano le disposizioni del d.gs. 159/2011 con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale ²⁷ . | AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA TUTELA DEI TERZI RAPPORTI COL FALLIMENTO (LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) Si applicano le disposizioni del d.lgs. 159/2011 con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale ²⁸ . |
| | TUTELA DEI TERZI A) TESI LARGAMENTE PREVALENTE, trovano tutela solo le persone "cui appartiene il bene" (titolari di diritti reali di garanzia o godimento), sempre che dimostrino la buona fede e l'inconsapevole affidamento ²⁹ ; B) TESI MINORITARIA, si applica la disciplina del d.lgs. 159/2011. | |
| | RAPPORTI COL FALLIMENTO A) TESI LARGAMENTE PREVALENTE, prevale il fallimento ma il Giudice può restituire i beni al curatore dopo avere accertato che i beni non rientrino nella disponibilità del condannato ³⁰ ; B) TESI MINORITARIA, si applica la disciplina del d.lgs. 159/2011. | |
| Sequestro cui non segue la confisca: a) impeditivo (ex art. 321, co. 1, c.p.p.). | AMMINISTRAZIONE, IN GENERALE Si applicano le disposizioni del d.gs. 159/2011 con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale ³¹ . | AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA Si applicano le disposizioni del d.gs. 159/2011 con gli opportuni adattamenti derivanti dal procedimento penale ³² . |
| | TUTELA DEI TERZI Si applicano le ordinarie norme civilistiche ³³ | TUTELA DEI TERZI Si applicano le ordinarie norme civilistiche ³⁴ . |
| | RAPPORTI COL FALLIMENTO Prevale il sequestro, ma il bene potrà essere restituito al curatore ³⁵ | RAPPORTI COL FALLIMENTO (liquidazione giudiziale) Prevale il fallimento (liquidazione giudiziale) ³⁶ . |
| Sequestro cui non segue la confisca: b) conservativo (art. 316 ss. c.p.p.). | Si nomina un custode, si applicano le ordinarie norme civilistiche sulla tutela dei terzi ³⁷ . Prevale il fallimento ³⁸ . | Si nomina un custode o un amministratore Si applicano le ordinarie norme civilistiche sulla tutela dei terzi Prevale il fallimento (liquidazione giudiziale) ³⁹ . |
| Sequestro cui non segue necessariamente la confisca: c) probatorio (art. 259 c.p.p.). | Custodia in cancelleria/segreteria o si nomina un custode (259 c.p.p.). Non si applica alcuna disciplina speciale sulla tutela dei terzi. Prevale il sequestro sul fallimento ⁴⁰ . | Il d.lgs. 14/2019 non opera alcun intervento normativo. |
| PER I BENI DEFINITIVAMENTE CONFISCATI IN QUALUNQUE EPOCA Non è competente per l'amministrazione e la destinazione l'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ⁴¹ . Per la gestione dei beni immobili è competente l'Agenzia del demanio ⁴² . Per la destinazione definitiva si applica l'art. 86 disp. att. c.p.p. ⁴³ . | | |

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

¹ Si inseriscono in questa lettera d) sequestri di diversa natura necessariamente finalizzati a confisca, pur se il sequestro impeditivo può divenire finalizzato a confisca e il sequestro probatorio può giungere a confisca.

Non sono trattati espressamente i sequestri funzionali alla confisca ai danni dell'Ente in considerazione della loro particolarità.

² In questa edizione dello schema si è ritenuto di inserire solo i riferimenti normativi essenziali omettendo le plurime interpretazioni giurisprudenziali superate da espresse regolamentazioni.

³ Si rinvia a quanto scritto nello speciale de "Il penalista".

⁴ Data di entrata in vigore del d.lgs. n. 159/2011, norma transitoria di cui all'art. 117, co. 1, d.lgs. n. 159/2011.

⁵ Data di entrata in vigore dei regolamenti dell'Agenzia Nazionale (d.PR nn. 233, 234, 235 del 2012).

⁶ Art. 117, co. 5, d.lgs. n. 159/2011, d.PR nn. 233, 234, 235 del 2012 (regolamenti dell'Agenzia Nazionale).

⁷ Vedi nota precedente.

⁸ La sentenza della Corte costituzionale n. 26/2019, sulla scia della precedente sentenza n. 94/2015 relativa ai soli crediti da lavoro, ha sostanzialmente esteso la disciplina a ogni credito. L'Art. 1, co. 194, l. n. 228/12 richiama i creditori muniti di ipoteca trascritta prima dell'esecuzione del sequestro, creditori che alla data di entrata in vigore della l. n. 228/12 avessero trascritto un pignoramento sul bene o fossero intervenuti nell'esecuzione iniziata con tale pignoramento.

La disciplina non si applica ai procedimenti già esauriti avviati in precedenza dai creditori ipotecari. Cfr. Cass. Sez. Un. Civili 10532/13; in termini Cass. civ. 18909/13, 23428/13; Cass. pen. n. 44392/13.

⁹ Vedi nota 6.

¹⁰ Giurisprudenza costante: S.C. nn. 31890/2008, 17883/2010; S.C. civ. 1739/2014.

¹¹ Vedi nota precedente.

¹² Interpretazione adottata dal Direttore dell'Agenzia con circolare n. 1 del 10 maggio 2010.

¹³ L'equiparazione nella disciplina dell'amministrazione giudiziaria, tutela terzi e destinazione dei beni confiscati tra sequestri funzionali alla confisca ex 240-*bis* c.p. e adottati per delitti ex art. 51 co. 3-*bis* c.p.p. (qualunque sia la funzione della confisca) è prevista testualmente dall'art. 104-*bis*, co. 4, disp. att. c.p.p. e dall'art. 110, co. 2 lett. c) ed e), d.lgs. 159/2011. Cfr. giurisprudenza costante: S.C. nn. 51190/2014 1236/2016. 38032/2016. Sembra doversi escludere il sequestro impeditivo facendo riferimento la norma a "sequestro e confisca", dunque a sequestri finalizzati a confisca in cui il carattere unitario è rappresentato dalla presenza nel sequestro dell'Agenzia Nazionale che poi dovrà procedere alla destinazione del bene confiscato.

¹⁴ Si omette la complessa ricostruzione normativa riportata nella precedente edizione dello schema

¹⁵ Art. 117, co. 5, d.lgs. n. 159/2011, d.PR nn. 233, 234, 235 del 2012 e art. 12 *sexies*, co. 4-*bis*, l. n. 356/1992, come modificato dall'art. 1, co. 190, l. n. 228/12 (disposizione applicabile ai procedimenti in corso in base al principio *tempus regit actum*).

¹⁶ Oggi testualmente art. 104-*bis*, co. 4, disp. att. c.p.p. In precedenza: art. 117, co. 5, d.lgs. n. 159/2011; d.PR nn. 233, 234, 235 del 2012; art. 12-*sexies*, co. 4-*bis*, l. n. 356/1992, come modificato dall'art. 1, co. 190, l. n. 228/2012 (disposizione applicabile ai procedimenti in corso in base al principio *tempus regit actum*).

¹⁷ Oggi art. 37 l. 161/2017.

¹⁸ In tal senso, espressamente, l'art. 104-*bis*, co. 4, disp. att. c.p.p. che ha riprodotto l'art. 12-*sexies* co. 4-*bis* d.l. 306/1992, come modificato dalla l. n. 161/2017.

¹⁹ Allo stato non vi è un orientamento consolidato. Da un lato dovrebbe applicarsi il principio generale, più volte ribadito dalla Cassazione, per cui le vicende relative ai terzi possono essere definite solo dopo la definitiva acquisizione del bene, dunque dal Giudice dell'esecuzione. D'altra parte, l'applicazione delle norme del d.lgs. 159/2011 attribuirebbe la competenza al giudice delegato all'amministrazione (vale a dire al giudice che ha disposto il sequestro) con procedimento avviato non prima della confisca

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

di primo grado. Sembra preferibile la tesi della competenza del giudice delegato all'amministrazione con avvio del procedimento di verifica dopo la confisca definitiva (almeno per i sequestri disposti dopo l'entrata in vigore della l. 161/2017 che ha normato l'applicabilità della disciplina del d.lgs. 159/2011), ciò per assicurare la continuità tra amministrazione giudiziaria e verifica dei crediti, tipica del procedimento di prevenzione. Rimane il tema del Giudice competente per l'impugnazione dei provvedimenti di ammissione o rigetto del credito (nel caso di Giudice monocratico). L'unica disciplina si rinviene agli artt. 676 co 1 e 667 co. 4, c.p.p. con competenza del medesimo giudice.

²⁰ In sintesi (anticipando altri temi che saranno affrontati oltre):

- S.U. 29951/2004, Focarelli opera una distinzione in cui distingue tra confisca facoltativa e obbligatoria:

a) *sequestro funzionale alla confisca obbligatoria* (art. 321, co. 2. c.p.p.) deve ritenersi assolutamente insensibile alla procedura fallimentare in quanto (pur se le espressioni testuali della Corte sembrano evocare un'intrinseca pericolosità del bene che è concetto diverso dalla confisca obbligatoria) ...sicché non può consentirsi che il bene stesso, restituito all'ufficio fallimentare, possa essere venduto medio tempore e il ricavato distribuito ai creditori». Le ragioni di tutela dei terzi creditori sono destinate ad essere pretermesse rispetto alla prevalente esigenza di tutela della collettività.

b) *sequestro preventivo funzionale alla confisca facoltativa* l'Autorità Giudiziaria «dovrà accertare caso per caso le concrete conseguenze della eventuale restituzione, tenendo anche presenti le modalità di svolgimento della procedura concorsuale, le qualità dei creditori ammessi al passivo e l'ammontare di questo, al fine di considerare le possibilità che l'imputato, anche qualora abbia agito attraverso lo schermo societario, ritorni in possesso delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato».

La giurisprudenza successiva ha *corretto* la motivazione dovendo intendersi il riferimento operato alla "confisca obbligatoria" al solo caso in cui questa abbia ad oggetto cose intrinsecamente pericolose; in ogni altra ipotesi di confisca obbligatoria (relativa, dunque, a cose non intrinsecamente pericolose, vale a dire confisca allargata, diretta obbligatoria o per equivalente) vanno richiamate le conclusioni esposte dalla sentenza del 2004 per la confisca facoltativa (cfr., ad esempio, S.C. 30484/2015, S.U. 11170/2015).

Specificamente, in tal senso, per la confisca allargata, S.C. 20433/2007, 20216/2013.

²¹ Art. 317 d.lgs. 14/2017:

«*Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi.*

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, Titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al co. 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, co. 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale».

L'art. 373 d.lgs. 14/2019 modifica l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p. nei seguenti modi (in grassetto le modifiche):

- il co. 1-*bis* è sostituito dal seguente «1-*bis*. **Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, co. 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.**»;

- il co. 1-*quater* è sostituito dal seguente: «1-*quater*. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché' agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, co. 3-*bis*, del codice, **si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.** Si applicano inoltre le disposizioni previste dal

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

medesimo decreto legislativo in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

La formulazione della norma, unitamente all'art. 390 d.lgs. 14/2019 fanno ritenere che le nuove disposizioni si applichino solo alle procedure di crisi d'impresa iniziate dopo l'entrata in vigore dello stesso d.lgs. Peraltro, l'equiparazione normativa tra disposizioni relative alla confisca di prevenzione e alle altre tipologie di confisca potrà offrire ulteriori argomenti alla tesi dell'applicabilità della normativa del d.lgs. 159/2019 a ogni forma di confisca.

²² Oggi art. 104-*bis*, co. 5, disp. att. c.p.p. ricognitiva dell'art. 12-*sexies* co. 4-*bis* d.l. 306/1992 conv. Dalla l. 356/1992. In ogni caso tale interpretazione era adottata dal Direttore dell'Agenzia con circolare n. 1 del 10 maggio 2010.

²³ Vedi nota 1.

²⁴ Ad esempio: artt. 322-*ter*, 416-*bis* co. 7, 640-*quater* c.p., ecc.

²⁵ Ad esempio: artt. 322 *ter*, 644 co. 6 c.p., ecc.

²⁶ Ad esempio: art 44 lett. b) d.PR n. 380/01 (lottizzazione abusiva), art. 256 co. 3 d.lgs. n. 152/06.

²⁷ Art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.: *Amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e a sequestro e confisca in casi particolari. Tutela dei terzi nel giudizio.*

1. Nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione, esclusi quelli destinati ad affluire nel Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, co. 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario scelto nell'Albo di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni. Con decreto motivato dell'autorità giudiziaria la custodia dei beni suddetti può tuttavia essere affidata a soggetti diversi da quelli indicati al periodo precedente.

1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui al I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni

1-*ter*. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, co. 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.

²⁸ Artt. 317 e 373 (quest'ultimo che modifica l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.) d.lgs. 14/2019.

²⁹ Per le confische, in generale: S.U. 9/1994, Comit leasing, S.U. 9/1999, Bacherotti e giurisprudenza successiva, compresa (in motivazione) S.U. 11170/2015 Uniland Spa. Per la confisca per equivalente: S.C. 15534/2018, 45746/2019; 2351/19 e 30422/2019 (implicitamente).

Discende dai principi che, pur se non si applica direttamente l'art. 55 d.lgs. 159/2011, **le azioni esecutive non possono essere avviate e se iniziate vanno sospese** (cfr. ad es. S.C. civ. 30990/2018) utilizzando la norma di chiusura dell'art. 623 c.p.c. "norma di chiusura in tema di poteri sospensivi innominati del giudice dell'esecuzione civile, dettata a fini di coerenza dell'ordinamento processuale" (S.C. civ. 22814/2012).

³⁰ Vedi nota 20.

³¹ Vedi nota 27.

³² Artt. 317 e 373 (quest'ultimo che modifica l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.) d.lgs. 14/2019.

³³ La funzione del sequestro impeditivo comporta che i rapporti con i terzi seguano le ordinarie norme civilistiche.

F. Menditto - Schema sintetico della disciplina applicabile all'amministrazione, tutela dei terzi e rapporti col fallimento dei beni sottoposti a:

a) sequestro e confisca di prevenzione;

b) sequestro e confisca ex art. 240-*bis* c.p. (già art. 12-*sexies* d.l. n. 306/1992, conv. l. n. 356/1992) e per i delitti di cui all'art. 51 comma 3-bis c.p.p., qualunque sia la natura della confisca;

c) sequestro e confisca di qualunque altra natura (art. 321, co. 2, c.p.p.);

d) sequestri non finalizzati a confisca: impeditivo (art. 321, c. 1 c.p.p.), conservativo (art. 316 c.p.p.), probatorio (art. 259 c.p.p.).

Versione 25 novembre 2019

³⁴ Gli artt. 317 e 373 (quest'ultimo che modifica l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.) d.lgs. 14/2019 che estendono la disciplina della tutela dei terzi previsti dal d.lgs. 159/2011 si riferiscono espressamente ai sequestri funzionali alla confisca (ex art. 321, co. 2, c.p.p.), mentre il sequestro impeditivo è disciplinato dall'art. 318 d.lgs. 14/2019.

³⁵ S.U. 29951/2019, Focarelli, il bene sequestrato potrà anche essere restituito all'ufficio fallimentare, ferma restando, ovviamente, la possibilità di nuova applicazione della misura di cautela reale nei casi in cui ritorni attuale la sussistenza dei presupposti».

³⁶ Art. 318 d.lgs. 14/2019.

³⁷ È privo dei connotati di *adprehensio* coattiva che caratterizzano il sequestro probatorio e quello preventivo. La natura conservativa non comporta, di norma, seri problemi di gestione del bene. È consentita la nomina di un custode ad opera del Giudice che dispone il sequestro (S.C. 2757/2000).

³⁸ S.U. 29951/2004, Focarelli.

³⁹ Art. 319 d.lgs. 14/2019.

⁴⁰ S.U. 29951/2004, Focarelli.

⁴¹ S. C. 40394/2019. Disposizione univoca col d.lgs. 14/2019 (art. 317 e 373 che modifica l'art. 104-*bis* disp. att. c.p.p.).

⁴² Art. 65 d.lgs. 300/1999, come da interpretazione autentica ex art. 3, co. 18, d.l. 95/2012, conv. l. 135/2012.

⁴³ Per i beni immobili l'Agenzia del demanio potrebbe ravvisare una sua competenza, per cui è opportuno che sia interpellata.